

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

tra

La **Regione Emilia-Romagna**, C.F. 800.625.903.79, con sede in Bologna, viale Aldo Moro, 52, nella persona della dott.ssa Morena Diazzi, in rappresentanza della Regione nella sua qualità di Direttore Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa (di seguito la "**Regione**");

e

Fondazione ENEA Tech, C.F. 96469190589, P.IVA 15959181007, con sede legale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76, rappresentata dal Direttore Dottor Salvatore Mizzi, in virtù dei poteri allo stesso conferiti con delibera del Consiglio Direttivo del 2 dicembre 2020 (di seguito "**ENEA Tech**").

di seguito, congiuntamente le "**Parti**"

Premesso che:

- La Regione esercita i propri poteri secondo quanto previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dal proprio Statuto, in conformità alle proprie leggi regionali e alle linee di indirizzo contenute nel DEFR e negli strumenti di programmazione regionale di settore;
- nell'ambito dei poteri esercitati, la Regione assegna particolare rilevanza alla promozione della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione, riconosciute quali motori della strategia di sviluppo economico e sociale regionale;
- la Regione, in particolare, favorisce la nascita di imprese innovative e stimola i processi di innovazione all'interno delle imprese presenti sul proprio territorio; anche attraverso ART-ER, società Consortile per azioni, costituita tra la Regione Emilia-Romagna, le Università, gli Enti di Ricerca – CNR, ENEA, INFN – operanti in regione, Unioncamere e altri attori locali, la cui missione è quella di favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo dell'innovazione e della conoscenza, l'attrattività e l'internazionalizzazione del sistema territoriale;
- la Regione, al fine di conseguire l'obiettivo dello sviluppo della ricerca e dell'innovazione può, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, stipulare convenzioni con enti di ricerca o con altri enti, pubblici e privati, che incentivano la ricerca medesima ed il progresso tecnologico;
- ENEA Tech è una fondazione di diritto privato costituita ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, in L. 17 luglio 2020, n. 77 con lo scopo di promuovere investimenti e iniziative in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico a favore delle imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012,



n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 ed alle PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, secondo le finalità e gli obiettivi previsti nel predetto art. 42 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

- le Parti hanno avviato una reciproca conoscenza orientata all'individuazione di punti di contatto tra competenze di ricerca e interessi d'innovazione;
- dichiarando detta premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Oggetto e finalità dell'Accordo

Con il presente Accordo le Parti intendono definire il quadro generale in base al quale sviluppare una collaborazione continuativa e di lungo periodo finalizzata - nell'ambito delle proprie specifiche missioni e priorità - a sostenere e investire in progetti e processi, finalizzati al trasferimento ed alla valorizzazione di tecnologie, soluzioni, conoscenze di rilevante interesse per la Regione Emilia-Romagna, al fine di aumentare le opportunità di investimento e migliorare i tassi di successo delle operazioni di trasferimento tecnologico nel territorio regionale.

Articolo 2

Ambiti e attività di collaborazione

Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, ENEA Tech e la Regione – anche attraverso il coinvolgimento della società ART-ER - si impegnano ad operare congiuntamente, nelle forme e nei modi che verranno via via stabiliti in convenzioni operative o accordi attuativi con riferimento ai seguenti ambiti di attività:

- attività di informazione e comunicazione volte a diffondere e a promuovere sul territorio regionale le iniziative e il modello di intervento di ENEA Tech e del fondo per il trasferimento tecnologico da essa gestito, inclusa l'organizzazione di iniziative in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico dedicate a imprese operanti sul territorio regionale, con particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative, con il coinvolgimento attivo delle Università e degli enti di ricerca nonché degli Incubatori e Acceleratori presenti sul territorio;
- scouting continuativo di operazioni di trasferimento tecnologico nel territorio regionale volto a individuare progetti suscettibili di investimento/finanziamento da parte di ENEA Tech, intendendosi per tali, ai fini del presente Accordo, sviluppo di tecnologie, proof of concept, cessioni e licenze di ogni tipo (in primis di brevetto, di know-how), nonché creazione di imprese spin-off concernenti tecnologia e diritti di proprietà intellettuale sviluppati all'interno dei circuiti e delle reti della ricerca – pubblica e privata - della regione Emilia-Romagna;
- definizione congiunta di soluzioni finalizzate all'utilizzo sinergico, integrato e/o complementare degli strumenti di investimento di ENEA Tech e delle misure e strumenti di finanziamento regionali dedicati alla ricerca, al trasferimento

tecnologico, alla nascita e sviluppo di nuova impresa innovativa, inclusi quelli finanziati nell'ambito dei Fondi per lo sviluppo delle politiche di coesione, sia con riferimento alla fase di chiusura della presente programmazione, sia alla programmazione 2021-2027;

- sviluppo di iniziative verticali su ambiti prioritari per il sistema regionale, volti a valorizzare le competenze di eccellenza presenti sul territorio regionale attraverso investimenti congiunti.

Nell'ambito delle priorità di investimento di ENEA Tech (*deeptech, healthcare, green energy & circular economy, information technology*) e coerentemente alla Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione 2021-2027, gli ambiti tecnologici oggetto della presente collaborazione potranno, a titolo di esempio e in via non esclusiva, essere riferiti a:

- tecnologie per l'energia pulita, sicura e accessibile
- economia circolare
- clima e risorse naturali
- *blue growth*
- innovazione nei materiali
- digitalizzazione, intelligenza artificiale, big data (imprese e Pubblica Amministrazione)
- *manufacturing 4.0*
- connettività di sistemi a terra e nello spazio
- mobilità e motoristica sostenibile e innovativa
- città e comunità del futuro
- valorizzazione del patrimonio culturale, delle attività culturali e creative e del turismo
- benessere della persona, nutrizione e stili di vita
- salute, sistemi di prevenzione e digitalizzazione.

Articolo 3

Responsabili dell'Accordo

ENEA Tech indica quale referente e responsabile del presente accordo il dott. Salvatore Mizzi., cui compete la responsabilità dello stesso e dei rapporti con la Regione. L'eventuale sostituzione del responsabile deve essere comunicata tempestivamente alla Regione per iscritto.

La Regione indica quale referente e responsabile del presente accordo la dott.ssa Morena Diazzi, cui compete la responsabilità della stessa e dei rapporti con ENEA Tech. L'eventuale sostituzione del responsabile deve essere comunicata tempestivamente a ENEA Tech per iscritto.

Tutte le comunicazioni e la documentazione riguardanti il presente Accordo dovranno essere trasmesse ai responsabili sopra indicati, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

per ENEA Tech: salvo.mizzi@eneatech.it ed in copia antonio.carbone@eneatech.it oppure fondazioneeneatech@pec.it (PEC);

per la Regione: morena.diazzi@regione.emilia-romagna.it ed in copia elisabetta.maini@regione.emilia-romagna.it oppure DGCLI@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it (PEC).;

Articolo 4

Esecuzione e riservatezza

Le Parti opereranno in modo del tutto autonomo, senza essere soggette a vincoli di subordinazione.

In nessun caso le Parti potranno usare il logo dell'altra Parte ai fini di pubblicità o per qualsiasi altro scopo. Ogni utilizzo del logo come ogni eventuale comunicato stampa, divulgazione e pubblicazione in relazione alla presente collaborazione dovrà essere concordato per iscritto tra le Parti.

Tutte le informazioni scambiate tra le Parti di carattere tecnico-scientifico quali ad esempio il know-how ma anche di natura societaria, commerciale, finanziaria, contabile, amministrativa, di proprietà intellettuale relative alle Parti, alle loro attività, alle loro aziende e a ogni altro tipo di know-how debbono intendersi strettamente confidenziali e, pertanto, le Parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare, anche da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori coinvolti nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo, l'obbligo di riservatezza oggetto del presente articolo per tutta la durata di validità del presente Accordo.

Articolo 5

Tutela dei dati personali

Le Parti si impegnano, nell'esecuzione del presente Accordo e di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e al D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 ("Codice Privacy").

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle suindicate normative in qualità di Titolari autonomi.

Articolo 6

Durata

Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui viene apposta l'ultima delle firme delle Parti ed ha durata di anni 3 (tre) a decorrere da tale data.

Al termine di detto periodo, le Parti potranno eventualmente rinnovare l'accordo per un periodo di durata da concordarsi.

Articolo 7

Risoluzione e recesso

Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC con un preavviso di almeno 30 giorni.

Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e dalle eventuali convenzioni operative e/o accordi attuativi, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Articolo 8

Modifiche

Qualsiasi modifica ed integrazione del presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto tra le Parti.

Articolo 9

Spese contrattuali

Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Fondazione ENEA Tech

Il Direttore

Dott. Salvatore Mizzi
(firmato digitalmente)

Regione Emilia-Romagna

Il Direttore Generale Economia
della conoscenza, del Lavoro e
dell'Impresa

Dott.ssa Morena Diazzi
(firmato digitalmente)